

REGOLAMENTO CRAL Iuav

(approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci CRAL Iuav del 21.02.2018)

ART. 1

Il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori dell'Università IUAV di Venezia (CRAL Iuav) è un'associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento, riconosciuta dall'Amministrazione Universitaria e affiliata all'Associazione Nazionale dei Circoli Universitari Italiani (ANCIU), che promuove iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative e sociali a favore dei dipendenti dell'Università Iuav.

ART. 2

Il Circolo provvede a porre in atto, a favore degli Associati, le attività sociali di cui all'art. 2 lettera c), nonché a promuovere e favorire le attività di cui all'art. 2 lettere a) e b) dello Statuto. Il Circolo inoltre provvede a favorire le attività di cui all'art. 2 lettera d) dello Statuto, secondo quanto stabilito dai successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 3

Possono iscriversi al circolo:

- 1) i dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
- 2) i dipendenti a tempo determinato;
- 3) i dipendenti in quiescenza;
- 4) i liberi cittadini che ne fanno richiesta, come previsto dall'art. 3, lettera c) dello Statuto, a condizione che essi prestino servizio presso le sedi dell'Università in qualità di dipendenti o soci di ditte o cooperative in seguito a stipula di contratti di appalto con l'ateneo, o che abbiano un rapporto ufficializzato con l'ateneo stesso, ovvero docenti a contratto, collaboratori alla didattica, assegnisti di ricerca e dottorandi.

L'iscrizione dei liberi cittadini di cui al punto 4) non può essere accettata se con essa si supererà il limite del 5% del numero totale di soci dipendenti e in quiescenza già iscritti al circolo.

Per i soci di cui al punto 2) e punto 4) del presente regolamento la possibilità di iscrizione al circolo è limitata agli anni di rapporto con l'ateneo e cessa al 31 dicembre dell'anno di scadenza del loro contratto; Le richieste di iscrizione al Circolo vanno indirizzate al Consiglio Direttivo, su apposito modulo predisposto scaricabile da web; l'iscrizione è da ritenersi valida dopo parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo e solo con il pagamento della quota, che va versata in unica soluzione entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento; l'iscrizione effettuata in occasione di una iniziativa che ha luogo dopo il 28 febbraio viene accettata solo previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il rinnovo dell'iscrizione, limitatamente per i dipendenti dell'ateneo, viene effettuato tacitamente salvo disdetta da parte degli interessati.

Per i dipendenti in quiescenza e per i liberi cittadini non è previsto il rinnovo tacito e l'iscrizione va effettuata ogni anno.

La partecipazione alle attività e alle iniziative delle sezioni organizzate dal Consiglio Direttivo, dai responsabili di Sezione o da singoli soci, previa autorizzazione del Consiglio, comporta il versamento delle quote previste per l'iniziativa nonché il pagamento della polizza assicurativa (tessera ANCIU).

L'appartenenza al Circolo degli associati di cui all'art. 3 comporta l'incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi associativi.

I famigliari dei soci dipendenti o in quiescenza e i famigliari dei soci deceduti non hanno diritto all'associazione al Circolo, ma possono partecipare alle iniziative organizzate dalle singole Sezioni e/o gruppi, previo il pagamento della quota prevista per la copertura assicurativa (tessera Amici dell'ANCIU). Le iniziative di cui all'art. 1 del presente regolamento sono aperte anche agli esterni, per i quali è obbligatorio la copertura assicurativa (tessera Amici dell'ANCIU).

ART. 4

La defezione di un associato da una Sezione e/o gruppo non dà luogo in nessun caso alla restituzione delle quote versate per l'iscrizione al Circolo, né per la partecipazione alle iniziative delle singole sezioni.

ART. 5

L'Associato è responsabile civilmente e penalmente degli atti o fatti dannosi da lui compiuti o a lui ascrivibili e risponde di eventuali inosservanze alle norme di diritto comune da lui commesse nell'espletamento delle attività delle singole Sezioni od altre attività promosse dal Circolo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di non accettare il rinnovo dell'iscrizione da parte di soci responsabili di inosservanze o di comportamenti lesivi per il circolo, per i soci e per il Consiglio Direttivo (come da punto f) dell'art. 6 dello Statuto).

ART. 6

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o di un terzo degli associati presso la sede sociale o altra sede idonea e secondo le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto.

Possono partecipare all'assemblea tutti gli iscritti al circolo.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello Statuto, vengono costituiti a norma del seguente Regolamento elettorale:

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono eletti dagli Associati. Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni; il Consiglio Direttivo ne dà ampia pubblicità mediante affissione di manifesti nella sede del Circolo, presso le sedi dell'Università e con comunicazione via e-mail.

Apposita Commissione elettorale, composta da membri del Consiglio Direttivo, presiede alle elezioni, controlla l'elenco degli Associati con diritto al voto, predispone le schede e nomina gli scrutatori il cui numero non può essere inferiore a tre per ogni seggio.

Le votazioni si effettuano a scheda segreta e si svolgono nel seguente modo:

- a) hanno diritto al voto tutti coloro che hanno acquisito la qualifica di Associato del Circolo entro la data di indizione delle elezioni;
- b) le liste dei candidati, anche se composte da un solo nominativo, devono essere sottoscritte da almeno dieci Associati e depositate presso la Commissione elettorale a disposizione degli Associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- c) le elezioni si svolgono nel luogo, giorno e ora indicati dalla Commissione Elettorale;
- d) ogni associato, dopo aver espresso il voto di lista, può dare tre preferenze per il Consiglio Direttivo ed una sola preferenza per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- e) si applica la proporzionale pura (art. 15 legge n. 108 del 7/2/1968 relativa alle elezioni dei Consigli Regionali a Statuto normale);
- f) terminata la consultazione elettorale, la Commissione Elettorale redige apposito verbale portando a conoscenza degli Associati i risultati definitivi.

In ogni caso si adottano le norme del Regolamento Elettorale generale in vigore presso l'Università Iuav di Venezia.

Il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 11 dello Statuto, dura in carica un triennio, salvo i seguenti casi di scioglimento anticipato:

- a) per dimissioni motivate di tutti i suoi componenti;
- b) per dimissioni contemporanee della metà dei componenti più uno;
- c) per motivazione di sfiducia dell'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei probiviri seguono lo stesso iter del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Per la più funzionale organizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative, di cui all'art. 2, lettera d) dello Statuto, possono essere costituite, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, apposite Sezioni e/o gruppi; si rinvia ad appositi eventuali Regolamenti delle singole Sezioni e/o gruppi oppure alle indicazioni trasmesse dal Consiglio Direttivo o da uno dei suoi componenti alla presentazione di ogni singola iniziativa.

DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche del presente Regolamento, deliberate dal Consiglio Direttivo, devono essere successivamente sottoposte all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati, secondo quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riserva di predisporre delle linee guida di supporto all'organizzazione delle attività, con indicazione di eventuali contributi che può erogare a vantaggio dei soci ed eventualmente ai loro familiari che partecipano alle iniziative organizzate, compatibilmente con la disponibilità economica del Circolo.

Ogni iniziativa organizzata dal circolo, dai Consiglieri, dai rappresentanti delle sezioni o dai singoli soci deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Venezia, 21.02.2018